
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale Affari Giuridici

MINISTERO DELLA DIFESA
SIGSM
M_D SIGSM 0009102 20-08-2014
006-000



Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 - 00187 ROMA
Posta elettronica: stamadi.fesa@smd.difesa.it
P.d.c.: mgag.consulenza@smd.difesa.it

Oggetto: Licenza di porto d'armi. Certificati medici rilasciati dai medici militari.

A ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

IGESAN ROMA

~~~~~  
Rif. lett. M\_D SIGSM 0008181 del 23.07.2014 006-000  
~~~~~


26 AGO 2014


Isp.	Vice	Capo I	Capo II	Coord.	Cont.	Giorn.
	7	8	9	Segr.		
	4	3	6	Finan.		
	11	4				
	12					

1. In relazione all'argomento in oggetto, si:

- a. evidenzia, preliminarmente, che il DM 28 aprile 1998 è stato emanato in forza della legge 6 marzo 1987, n.89, con la quale s'è attribuito al Ministro della Sanità il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici per ottenere la licenza di porto d'armi. Conseguentemente le disposizioni del DM integrano le disposizioni di legge e con esse costituiscono *lex specialis* in materia di certificazioni mediche per il rilascio del porto d'armi, con la conseguente prevalenza delle stesse sulle più generiche norme del TULPS e su qualunque altra normativa non specifica;
- b. rileva che il Codice dell'Ordinamento Militare:
 - all'articolo 200, non contempla le certificazioni per il rilascio del porto d'armi a privati cittadini;
 - all'articolo 201, commi 1 e 2, prevede che in ogni caso le attività certificative di cui all'articolo precedente siano svolte presso le strutture pubbliche dell'A.D. o a domicilio in casi di estrema necessità;
 - all'articolo 209, comma 4, fa espresso divieto agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella qualità di medici militari quando le visite non siano prescritte dalla legge, non siano autorizzate dal Ministero della Difesa e dai superiori diretti;
 - all'articolo 210, comma 1, consente ai medici militari l'esercizio dell'attività professionale privata;

1. ritiene, alla luce di quanto fin qui detto, che l'attività certificativa per il rilascio del porto d'armi:
- è disciplinata anche per i medici militari dalla legge 6 marzo 1987, n.89 e dal discendente DM del 1998;
 - è vietata dall'ordinamento se svolta privatamente e, pertanto, non può essere autorizzata dall'A.D., secondo quanto disposto dal predetto articolo 209, comma 4;
2. valuta la circolare di DIFESAN n. 1539/99/tul-8/bis/7 del 24 novembre 1999, come non più attuale perché sostanzialmente *contra legem*.
3. Tanto si rappresenta restando a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO GENERALE 
(Gen. B. CC Andrea RISPOLI)

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE 
(Col. CC Ferdinando FEDI)